



COMUNE DI CARRO

PROVINCIA DELLA SPEZIA

C.A.P. 19012

Internet: www.comune-di-carro.it

Tel. 0187-861005

Fax 0187861914

E-mail: CARRO@mcLink.it

ORDINANZA n. 04 del 15/05/2010

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENDERE FUOCHI E REGOLAMENTAZIONE BRUCIATURA STERPAGLIE.

IL SINDACO

VISTO che con l'avvicinarsi della bella stagione cresce la preoccupazione verso uno dei fenomeni più distruttivi che la natura possa offrire: l'incendio. Oltre agli incendi di natura dolosa, moltissimi incendi sono dovuti alla perdita di controllo del fuoco, in quella che doveva essere una bruciatura "controllata" di stoppie e altri tipi di materiale;

CONSIDERATO che tali fenomeni causano tra l'altro gravi conseguenze sugli ecosistemi forestali, sul clima, sui regimi idrici, limitando in tal modo la benefica funzione ambientale che svolge il patrimonio forestale in genere nonché disturbo tra la popolazione;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi da perseguire per un efficace contenimento del fenomeno, si rileva di primaria importanza l'attività informativa, rivolta al potenziamento dell'attività di prevenzione e di rischi;

ATTESO che numerosi focolai di incendio hanno origine dalla bruciatura di materiale di risulta dell'agricoltura effettuati in modo incontrollato, sicché risulta necessario fare divieto di bruciare stoppie ed erbacce in determinati periodi nonché di compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio;

ORDINA

- 1) E' vietato dare fuoco alle foglie secche, alle sterpaglie e/o ai materiali di risulta agricolo se prima la zona da bruciare non sia stata completamente isolata dal territorio circostante, per mezzo di una fascia di terreno arato e zappato, sgombrato completamente di foglie, rami, sterpi, ecc. per un raggio di almeno 5 metri;
- 2) E' consentito bruciare comunque solo nei giorni di LUNEDI', GIOVEDI' e SABATO non dopo le ore 8.00 e non prima delle ore 20.00 dal 1° maggio al 31 ottobre e non dopo le ore 9.00 e non prima delle ore 17.00 dal 1° novembre al 30 aprile;
- 3) Oltre le norme suindicate, i proprietari ed affittuari dei fondi dovranno adottare tutte le misure di precauzione indicate dalle norme regionali, dalle consuetudini locali e dalla pratica, al fine di evitare ogni propagazione d'incendio;
- 4) Chiunque scopra un incendio nei boschi, o tema che un incendio possa da essi propagarsi, deve darne immediato avviso ai seguenti numeri:
 - 1515
 - 800 - 807047o al Comune, per gli interventi previsti dalla legge;
- 5) Ferme restando le norme previste dagli articoli 423 e 449 del Codice Penale e fatte salve le norme vigenti in materia, le violazioni e i divieti di cui sopra saranno puniti con le sanzioni amministrative previste al punto successivo;
- 6) I contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma variabile da Euro 77,00 a Euro 462,00 ed è irrogata con provvedimento del Comune;
- 7) Ogni altra disposizione precedente, se in contrasto con la presente, si intende revocata;

DISPONE

1. L'affissione della presente all'Albo Pretorio e la stampa e l'affissione nelle vie cittadine;
2. La trasmissione della presente alla Prefettura della Spezia, al Comando C.C. di Sesta Godano, alla Stazione Forestale di Sesta Godano, al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Brugnato;

Dalla residenza Municipale 15/05/10



IL SINDACO
Geom. ANTONIO SOLARI

